



COMUNE DI LODE'
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 13 APRILE 2022

OGGETTO:

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE E/O MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANU ANTONELLA - Sindaco	Sì
2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco	Sì
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore	Sì
4. FARRIS PINO - Assessore	Sì
5. CANU GIOVANNI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Assessore competente:	
Servizio competente :	Servizio Tecnico
Responsabile Ufficio proponente:	Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08.04.2022 a cura del Responsabile del Servizio Tecnico Geom Francesco Farris avente per oggetto “INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL MEZZO PROPRIO PER LE TRASFERTE E/O MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE”;

PREMESSO:

- **CHE** l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) affida alla Giunta Comunale i regolamenti degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

- **CHE** con l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.7.2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta nel nostro ordinamento la seguente disposizione:

“a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli artt. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 e 8 della legge 26.7.1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

- **CHE** in virtù di detta norma, dal 31.5.2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, non sono più applicabili né l'art. 15 della legge 18.12.1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26.7.1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

- **CHE** la disposizione di cui sopra si applica anche agli Enti Locali, sospendendo dal 31.5.2010 l'erogazione di compensi per l'utilizzo di mezzi di trasporto proprio da parte dei dipendenti;

- **CHE** le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge n. 133 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001;

- **CHE** a seguito delle nuove norme introdotte si sono succedute una serie di deliberazioni da parte delle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi in particolare: Sez. Lombardia 12.10.2010 n. 949, Sez. Toscana 17.11.2010 n. 170);

- **CHE** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, facendo seguito alle deliberazioni n. 8 e 9/2011 CONTR, con deliberazione n. 21 del 5 aprile 2011, provvedevano a chiarire definitivamente la posizione interpretativa della Corte in merito alla portata del dettato normativo, stabilendo quanto segue: "...si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto";

VISTA la deliberazione n. 21, depositata il 5 aprile 2011, della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, che dopo avere rilevato, fra l'altro»«Viene, poi, evidenziato l'ulteriore profilo problematico relativo alle eventuali modalità di rimborso al dipendente delle spese sostenute, al cui fine l'Amministrazione, anche in considerazione della circostanza che l'assenza dello stesso potrebbe prefigurare un indebito arricchimento, prefigura la possibilità di una regolamentazione interna in base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988.»;

Così conclude«... si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento dalla spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.»;

CONSIDERATO CHE attualmente il Comune di Lodè:

- a) è collegato ai comuni vicini e al capoluogo da mezzi pubblici (esclusivamente ARST), ma con tempi e modalità non sempre conciliabili con l'efficace svolgimento delle funzioni pubbliche degli uffici;
- b) dispone di n. 2 autovetture per il trasporto di persone una della Polizia Locale e una per attività di lavoro non utilizzabile per trasporto persone che non riescono a coprire il fabbisogno di spostamento del personale dipendente;

CHE, alla luce della autorevole ed univoca interpretazione espressa dalla Corte dei Conti necessita regolamentare gli indennizzi da erogare ai dipendenti, nel caso in cui gli stessi debbano avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti in servizio e tale uso risulti più conveniente per l'Ente, determinando un più efficace espletamento dell'attività, anche in termini di risparmio di spesa.

CONSIDERATO:

- **CHE** la nuova disciplina è stata introdotta al fine prevalente di contenere la spesa pubblica, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio entro e fuori dal territorio comunale, dovrà essere limitato ai seguenti casi:

- attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
- chiamate durante i turni di "reperibilità";

- attività investigative della Polizia Locale;
- indisponibilità delle autovettura di proprietà comunale in dotazione all'Area di riferimento (per riparazioni, revisioni, etc) o mancanza totale di dotazione di veicolo della amministrazione;

CHE la località di destinazione non sia servita di mezzi pubblici;

CHE l'utilizzo dei mezzi pubblici non consenta di rispettare orari prefissati ed adempimenti connessi con la propria funzione;

CHE, ricorrendo le circostanze sopra indicate, al dipendente autorizzato vengano rimborsate i costi effettivi sostenuti per il carburante, ed eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purchè adeguatamente giustificati e documentati;

CHE il rimborso ai dipendenti per le spese sostenute dovranno essere contenute nei limiti della disponibilità annua del capitolo di competenza dell'Area di riferimento ad eccezione della Polizia Locale (cfr normativa di riferimento);

CHE le trasferte e/o missioni vanno comunicate preventivamente al Sindaco o segretario;

CHE, si potrà derogare all'autorizzazione preventiva, producendo autocertificazione successiva vistata dal competente Responsabile del Settore, nei soli casi di:

- attività efferenti stati di necessità e pubblica incolumità;
- chiamate in servizio durante il turno di reperibilità;

CHE si necessita regolare integrazione in merito alle procedure di rimborso;

RITENUTO pertanto con la presente introdurre delle disposizioni interne al fine di consentire ai dipendenti che utilizzino il mezzo proprio di ricevere l'indennizzo e/o ristoro;

RITENUTO pertanto, nell'interesse dell'ente, di dover disciplinare i casi in cui, per l'utilizzo del mezzo proprio, il dipendente potrà beneficiare di una forma di ristoro, nonché la misura del ristoro stesso;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n.139/2012 dalla quale si evince che "il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento a parametri improntati a criteri di ragionevolezza";

RITENUTO che la disposizione sia di natura organizzativa, inclusa pertanto nel novero delle competenze della Giunta ex art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI e RICHIAMATI altresì:

- l'art. 41 comma 4 del CCNL 14.09.2000 Regioni ed Autonomie Locali, l'art. 35 del CCNL del 23.12.1999 della Dirigenza degli Enti Locali e l'art. 47 del CCNL del 16.05.2001 dei Segretari comunali e provinciali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità.

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi regolare parere sulla regolarità tecnica e parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, presenti agli atti d'ufficio;

CHE risulta necessario provvedere in merito;

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, regolare integrazione per l'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per missioni e trasferte autorizzate (da comunicare preventivamente al Sindaco o segretario) **ossia che al dipendente autorizzato vengano rimborsate i costi effettivi sostenuti per il carburante, ed eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio, purchè adeguatamente giustificati e documentati in quanto il Comune risulta sprovvisto di mezzi propri;**
- c) Di inoltrare il presente provvedimento:
 - ai Responsabili di Settore;
 - al Servizio Economico e Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
- d) Di darne informazione alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.
- e) Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Francesco Farris, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08.04.2022, agli atti d'ufficio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 08.04.2022, agli atti d'ufficio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Antonella Canu

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta che in data **22.04.2022** si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.

Lodè, **22.04.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **13.04.2022** :

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E' in copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Lì, **22.04.2022**

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mattu Antonina